



## **COMUNE DI GESTURI**

Provincia del Medio Campidano

**UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

Tel. 070 9360029 - Fax 070 9369092

e-mail: [s.socialigesturi@tiscali.it](mailto:s.socialigesturi@tiscali.it) – PEC

[protocollo.gesturi@pec.comunas.it](mailto:protocollo.gesturi@pec.comunas.it)

### **REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA**

**AL COSTO DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI**

**ALLA LUCE DEL D.P.C.M. N. 159/2013 E SS. MM. E II.**

*Approvato con Deliberazione di C.C. n. 25 del 17.12.2018*

## INDICE

### **Titolo I – PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto	Pag.	3
Art. 2 – Interventi e prestazioni	Pag.	3
Art. 3 - Destinatari	Pag.	3
Art. 4 – Modalità di accesso alla rete dei servizi e ai costi agevolati	Pag.	3
Art. 5 – Presa in carico e progetto assistenziale individuale	Pag.	4
Art. 6 - Ambiti di applicazione. Tipologia di ISEE	Pag.	4

### **TITOLO II - REGOLAMENTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI**

#### **PARTE I – AREA FAMIGLIA E MINORI**

Art. 7 - Servizi residenziali e semiresidenziali per minori (comunità alloggio minori, comunità pronta accoglienza, comunità di sostegno per gestanti e/o madri con bambini, ecc.).	Pag.	5
Art. 8 – Servizio Socioeducativo	Pag.	5
Art. 9 – Servizio di Assistenza Domiciliare	Pag.	6
Art. 10 - Assistenza specialistica e servizi di supporto per l'integrazione scolastica	Pag.	6
Art. 11 – Affidamento familiare	Pag.	6

#### **PARTE II - AREA POVERTA' E DISAGIO ADULTI**

Art. 12 - Interventi di sostegno economico	Pag.	7
--	------	---

#### **PARTE III - AREA DELLA NON AUTOSUFFICIENZA**

Art. 13 - Servizi residenziali e semiresidenziali. Inserimento in strutture sociosanitarie e socioassistenziali	Pag.	7
Art. 14 – Determinazione quota sociale della retta e contributo economico per la sua integrazione	Pag.	8
Art. 15 – Servizio di Assistenza Domiciliare	Pag.	10
Art. 16 – Servizio consegna pasto	Pag.	10

#### **PARTE IV - DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI**

Art. 17 – Partecipazione al costo del servizio	Pag.	11
Art. 18 – Altri Servizi	Pag.	11
Art. 19 – Riservatezza e Trattamento dei Dati personali	Pag.	11
Art. 20 – Controlli	Pag.	11
Art. 21 – Disposizioni finali	Pag.	11

## **TITOLO I**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **ART. 1 - OGGETTO**

1. Ai sensi della Legge n. 328/2000 e D.P.R. 3-5-2001 il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.
2. Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi, l'erogazione dei servizi e prestazioni economiche, le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici, la definizione dei parametri per l'individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.
3. Il presente regolamento disciplina alcuni servizi che il Comune di Gesturi esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale attribuitigli dallo Stato al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.
4. Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui D.P.C.M. n. 159/2013 E SS. MM. E II. ed il principio di sostenibilità finanziaria, nel limite delle risorse disponibili ex L.R. 23/2005.

#### **ART. 2 - INTERVENTI E PRESTAZIONI**

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitano l'integrazione sociale, nel rispetto del principio di pari dignità sociale, il Comune di Gesturi attiva:

- interventi di sostegno economico;
- integrazione della retta di ricovero per anziani/minori;
- interventi a favore di famiglie affidatarie di minori;
- servizio di assistenza domiciliare.

#### **ART. 3 - DESTINATARI**

1. Hanno titolo di usufruire degli interventi previsti dal presente regolamento i cittadini italiani residenti nel Comune di Gesturi e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri in possesso della Carta di soggiorno ovvero del permesso di soggiorno, purché residenti nel Comune di Gesturi.

Qualora dovesse verificarsi, in via eccezionale, la richiesta di attivazione del servizio da parte di cittadini domiciliati o, comunque presenti, nel territorio comunale, ma residenti in altro Comune, l'intervento potrà essere erogato previa autorizzazione espressa del Comune di residenza accompagnata dalla dichiarazione di impegno a rimborsare, al Comune erogatore della prestazione, l'intera somma per il servizio reso.

Il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal presente regolamento si ottiene alla data di acquisto della residenza.

#### **ART. 4 - MODALITÀ DI ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI E AI COSTI AGEVOLATI**

1. L'avvio del procedimento per l'accesso al servizio avviene d'ufficio quando sussistono le condizioni di fatto e normative che lo prevedono.

2. In tutti gli altri casi l'istanza di accesso è inoltrata all'Ufficio Servizi Sociali dall'interessato, da un suo delegato ovvero dal rappresentante legale. Sono quindi da ritenersi irricevibili, salvo situazioni debitamente motivate o disciplinate da specifica normativa/regolamentazione, le istanze presentate "in nome e per conto" di altre persone maggiorenni, da parte di soggetti che non hanno la rappresentanza legale dei medesimi e/o che sono sprovvisti di delega espressa da questi rilasciata, ancorché facenti parte del nucleo familiare. L'Ufficio procedente può sollecitare ovvero attivare il procedimento di nomina di un amministratore di sostegno. È comunque fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali, nelle more della regolarizzazione dell'istanza.

3. L'Ufficio procedente, a fini istruttori, ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile alla gestione del procedimento amministrativo, nei limiti di quanto stabilito dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii e dal D.P.R. n. 445/2000 in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.
4. Nell'istanza, predisposta dall'Ufficio competente, sono raccolte le informazioni di ordine anagrafico e tutte quelle necessarie per l'istruttoria e l'eventuale erogazione di servizi e prestazioni.
5. Per quanto concerne i servizi comunali l'accesso agevolato a quelli qui disciplinati è subordinato al fatto che l'avvio della prestazione avvenga per il tramite dell'Ufficio competente, che deve essere coinvolto sin dall'iniziale richiesta.
6. All'Utenza che già risulta autonomamente fruitrice di un Servizio oggetto del presente regolamento, tramite accordi di natura privatistica, liberamente e privatamente assunti con l'Ente comunale, non potrà essere riconosciuta alcuna agevolazione retroattiva. Qualora, in seguito, fosse presentata una richiesta di contributo/agevolazione comunale a copertura parziale/totale della quota sociale della retta, l'Ufficio competente valuterà, la possibilità di modulare diversamente la prestazione, procedendo contestualmente alla determinazione della quota a carico dell'Utenza, conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento.
7. Il Comune, nei casi previsti eserciterà ogni azione di rivalsa come per legge

#### **ART. 5 - PRESA IN CARICO E PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE**

1. La presa in carico dell'utenza fa seguito alla conclusione con esito positivo del procedimento istruttorio, a cui in ogni caso seguirà tempestiva informazione all'utenza.
2. L'ammissione alle prestazioni, ove ne ricorrano i presupposti, avviene di norma in base all'ordine di ricezione dell'istanza, salvo i procedimenti che prevedano un accesso previa pubblicazione di bando pubblico che ne definisca regole e criteri. L'accesso alle prestazioni, in caso di numero limitato degli interventi attivabili, può essere differito, ove previsto, con inserimento in liste di attesa dalle quali si attingerà dando priorità alle istanze in base ai criteri specifici per ciascun procedimento.
3. L'Ufficio procedente definisce un progetto sociale d'intervento modulato sulle specifiche esigenze dell'utenza e da questa condiviso.
4. La mancata adesione al progetto e ai suoi contenuti, comporta l'erogazione dei soli interventi urgenti e inderogabili e, sussistendone i presupposti, l'attivazione delle opportune/dovute azioni a tutela dell'Amministrazione.
5. Il progetto personalizzato è soggetto a rivalutazione periodica con possibilità di rimodulazione al fine di garantire l'adeguamento degli interventi alle effettive esigenze rilevate.
6. È compito dell'Ufficio procedente comunicare all'Utenza, prima dell'avvio della prestazione, le condizioni essenziali del servizio reso (modalità, eventuale quota di compartecipazione al costo, ecc.).

#### **ART. 6 - AMBITI DI APPLICAZIONE. TIPOLOGIE DI ISEE**

Il presente regolamento recepisce quanto stabilito dal D.P.C.M. 159/2013 e ss.mm.ii. e individua nell'ISEE del nucleo familiare il parametro di riferimento per l'accesso a prestazioni sociali agevolate. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica.

All'atto della presentazione, la domanda deve essere corredata dalla Certificazione ISEE di tipo socio-sanitario riferita al nucleo familiare di appartenenza del beneficiario ovvero nucleo ristretto verificandosi le condizioni, ovvero della certificazione ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. Relativamente agli inserimenti in struttura residenziale e/o semiresidenziale dovrà essere prodotto l'ISEE Socio-Sanitario residenziale con l'eventuale componente aggiuntiva.

L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS o dagli Enti Convenzionati previa presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) da parte del richiedente.

Il valore ISEE di cui ai precedenti commi è necessario per garantire l'accesso al servizio e determinare la quota di contribuzione utenza o del contributo economico finalizzato all'integrazione della retta per l'inserimento in struttura.

L'accertamento di dichiarazioni mendaci che comporta una riduzione del valore, dell'ISEE determina la revoca dei benefici concessi e il recupero delle prestazioni di assistenza domiciliare erogate.

In caso di necessità di procedere con interventi urgenti e inderogabili, a tutela della salute e la sicurezza dell'utente, nel caso in cui la contribuzione al costo del servizio risulti d'ostacolo alla realizzazione e condivisione con l'utente (e/o sua famiglia) del progetto individualizzato, è facoltà del Servizio Sociale Professionale prevedere ipotesi di esenzione totale/parziale dalla quota di compartecipazione utente o di rimodulazione della stessa, con adozione di apposito atto.

## **TITOLO II REGOLAMENTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI**

### **PARTE I – AREA FAMIGLIA E MINORI**

#### **ART. 7 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI (COMUNITÀ ALLOGGIO MINORI, COMUNITÀ PRONTA ACCOGLIENZA, COMUNITÀ DI SOSTEGNO PER GESTANTI E/O MADRI CON BAMBINI, ECC.).**

##### **Oggetto, finalità e destinatari**

Il Comune di Gesturi promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia. Quando questa, nonostante siano stati predisposti gli opportuni interventi di sostegno, non è in grado di provvedere adeguatamente alla cura del minore, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali e semiresidenziali.

Le strutture, pubbliche o private, in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento, ai sensi della L.R. 23/2005 e del D.P.G.R. n. 4/2008, individuate dall'ufficio procedente, offrono l'accoglienza temporanea, con finalità educative e sociali assicurate in forma continuativa attraverso personale qualificato. Possono svolgere funzioni di pronto intervento ed essere destinate a tipologie omogenee di utenza.

##### **Modalità di accesso e di fruizione del servizio**

Per l'inserimento presso le strutture suindicate il Servizio si atterrà alle prescrizioni imposte nel provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, ove presente, o a quanto stabilito nel progetto educativo predisposto dai servizi che hanno in carico i minori, in collaborazione con la famiglia.

##### **Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio**

Con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori, sancito dal Codice Civile, al mantenimento del figlio, pertanto, sia nei casi di inserimenti in struttura disposti con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale, il Comune assume l'onere del pagamento della retta, prevedendo la compartecipazione al costo da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata con riguardo alla situazione economica effettiva degli stessi, secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 159/2013.

Per le prestazioni e i servizi destinati al minore affidato alla struttura (servizi diversi dall'inserimento stesso), egli costituirà nucleo familiare autonomo.

Ferma restando la composizione del nucleo familiare di riferimento sulla base degli artt. 3 e 7 del DPCM 159/2013 (prestazioni agevolate a favore di minorenni), ai fini del calcolo della quota di contribuzione al costo del servizio viene adottata la formula di cui all'art. 14.

#### **ART. 8 - SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO**

##### **Oggetto, finalità e destinatari**

Il Servizio Socio-Educativo attivato in ambito comunale o di distretto PLUS costituisce un complesso di interventi in favore del minore e della sua famiglia in situazione di temporanea difficoltà, volti a tutelare il suo diritto ad essere educato nel proprio ambiente familiare e sociale, recuperando e rinforzando le risorse presenti nel nucleo familiare e nel contesto territoriale.

Ai sensi delle Linee Guida di cui alla D.G.R. n.55/68 del 29/12/2000 e ss.mm.ii, gli obiettivi del servizio sono:

a) valorizzare e potenziare le dinamiche relazionali del minore all'interno della famiglia, della scuola e del tempo libero, con l'appoggio delle agenzie del territorio e con le risorse della comunità;

- b) sostenere la famiglia in difficoltà educativa, mettendola in condizioni di recuperare il suo ruolo genitoriale e di operare in autonomia;
- c) costruire una rete di legami tra nucleo familiare e ambientale esterno (quartiere, parrocchia, scuola ed altri servizi);
- d) promuovere le capacità progettuali del minore e della famiglia.

Il Servizio si articola attraverso prestazioni delle figure professionali del Pedagogista, dell'Educatore professionale e dello Psicologo e può connotarsi come strumento di prevenzione, di recupero, oppure di sostegno, con metodologia, luoghi e tempi di intervento diversi.

Nella individuazione dei destinatari dell'intervento si dovrà assicurare prioritaria attenzione alle seguenti situazioni:

- a) minori appartenenti a famiglie che hanno difficoltà ed esercitare il proprio ruolo educativo;
- b) minori interessati da un decreto della Magistratura Minorile;
- c) minori in istituto o in comunità interessati a processi di reinserimento familiare, o che comunque vivono fuori dalla famiglia di origine (affidi e adozioni).

#### **Modalità di accesso e di fruizione del servizio**

Il Servizio Sociale comunale, titolare del caso, attiva il servizio su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale e procede, in collaborazione con l'Equipe multidisciplinare del SET alla predisposizione di un piano d'intervento individualizzato e/o per i gruppi.

L'attività si svolge prevalentemente in ambito domiciliare e, laddove previsto nel progetto educativo, anche in altri contesti quali la scuola o i servizi del territorio, all'interno del gruppo dei pari o di strutture ospitanti il minore in affidamento.

**Partecipazione dell'utenza al costo del servizio:** vedasi art. 17.

### **ART. 9 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

#### **Oggetto, finalità e destinatari**

Il servizio di assistenza domiciliare (SAD), di norma erogato in favore di persone anziane e/o con disabilità, può essere in alcuni casi destinato a famiglie con minori, che si trovino in situazioni temporanee di particolare difficoltà o disagio, secondo la valutazione del Servizio Sociale comunale.

**Modalità di accesso e di fruizione del servizio e partecipazione dell'utenza al costo del servizio:** vedasi artt. 15 e 17.

### **ART. 10 - ASSISTENZA SPECIALISTICA E SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA**

#### **Oggetto, finalità e destinatari**

Il servizio è teso ad assicurare la piena integrazione scolastica e il diritto allo studio agli alunni e studenti con disabilità di cui all'art. 3 della L. 104/1992, che frequentano le scuole dell'obbligo nei comuni dell'ambito, e si realizza attraverso interventi relativi a:

- a) assistenza specialistica (educativa e/o per la comunicazione) in aula;
- b) trasporto scolastico;
- c) altri supporti e ausili didattici.

#### **Modalità di accesso e di fruizione del servizio**

Tali interventi sono predisposti in collaborazione con le Direzioni Scolastiche primarie e secondarie di 1° grado, tenendo conto del fabbisogno rilevato nell'ambito dei GLH/nei PEI e su istanza del genitore del minore, trasmessa dalle stesse Direzioni Scolastiche.

#### **Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio**

Tali interventi sono gratuiti in quanto ricadenti nell'ambito dei servizi di cui all'art. 8 della L. 104/1992.

### **ART. 11 - AFFIDAMENTO FAMILIARE**

#### **Oggetto, finalità e destinatari**

L'affidamento familiare, ai sensi dell'art.2 della L.184/1983 e ss.mm.ii, è un intervento temporaneo di aiuto e sostegno al minore temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo a garantire il suo adeguato sviluppo psico-fisico ed alla sua famiglia in difficoltà. Si concretizza nell'inserimento temporaneo del minore presso un nucleo familiare diverso da quello originario, che può essere costituito da una coppia o da una persona singola.

#### **Modalità di accesso e di fruizione del servizio**

L'affidamento può essere consensuale, disposto attraverso l'adozione di un provvedimento del Responsabile del Servizio Sociale competente, soggetto a ratifica da parte del Giudice Tutelare, con il consenso formalizzato degli esercenti la responsabilità genitoriale, oppure giudiziale, disposto con Decreto del Tribunale per i Minorenni.

A sostegno delle famiglie affidatarie (non legate da vincoli di parentela al minore) è disposto un contributo economico rapportato alla durata effettiva del periodo di affidamento, per le spese necessarie al mantenimento, all'educazione e all'istruzione dei minori, a prescindere dalla loro condizione economica. Il contributo è finalizzato inoltre alla copertura delle spese connesse alla stipula di assicurazione RCT in favore del minore. Per il calcolo del contributo, in assenza di una regolamentazione specifica regionale, ci si rifà al DPGR n. 145/1990, individuando il minimo vitale (di cui all'art. 5 commi 1 e 2 del DPGR 145/90), nella soglia massima di ISEE prevista annualmente dalla RAS per l'accesso al programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e di disagio (attualmente è operativo il programma REIS). Nel caso di affidamento a parenti entro il 4° grado si potrà prevedere nel progetto d'affido l'erogazione di un contributo economico, solo nel caso si rilevi un effettivo bisogno economico.

## **PARTE II - AREA POVERTA E DISAGIO ADULTI**

### **ART. 12 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO**

#### **Oggetto, finalità e destinatari**

Gli interventi di sostegno economico, nei limiti di disponibilità di bilancio dell'Amministrazione Comunale, sono finalizzati a sostenere l'utenza (persone e/o nuclei familiari) nel fronteggiare particolari situazioni di disagio economico e si inseriscono in un quadro di intervento globale a favore della stessa, con l'obiettivo di prevenire il rischio di esclusione o di emarginazione sociale. Gli interventi di sostegno economico consistono in un'erogazione di denaro o voucher per l'acquisto di beni e servizi definiti nel progetto personalizzato di aiuto.

I destinatari degli interventi sono i cittadini in stato di bisogno economico di cui alla L.R. 23/2005, residenti con priorità per quelli privi di rete familiare e impossibilitati a svolgere attività lavorativa.

La domanda di contributo ordinario è esaminata dal Servizio Sociale comunale e la sua concessione è subordinata alla valutazione tecnico – professionale dell'Assistente Sociale e alla conseguente elaborazione di un progetto personalizzato/individualizzato di intervento e relativo contratto sociale (che possono essere integrati in un unico documento), che definiscano obiettivi e impegni reciproci.

## **PARTE III - AREA DELLA NON AUTOSUFFICIENZA**

### **ART. 13 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI. INSERIMENTO IN STRUTTURE SOCIO SANITARIE E SOCIOASSISTENZIALI**

#### **Finalità e destinatari**

Il Comune di Gesturi si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone in strutture residenziali a ciclo continuativo, attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita familiare. L'inserimento in struttura residenziale è attivato, pertanto, esclusivamente in favore delle persone le cui necessità quotidiane di tipo assistenziale, sociale e sanitario, non possano più essere soddisfatte dalla rete familiare e/o dai servizi domiciliari.

#### **Tipologia di prestazioni**

La tipologia di interventi e prestazioni di tipo residenziale e/o semiresidenziale varia in funzione della condizione della persona e delle sue necessità di assistenza socio/sanitari.

L'inserimento presso una **Residenza Sanitaria Assistenziale** (RSA) è finalizzato a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, di recupero funzionale e di inserimento sociale, ma anche di prevenzione dell'aggravamento del danno funzionale, a utenti affetti da malattie croniche o da patologie invalidanti, non autosufficienti e non assistibili a domicilio, e che pur tuttavia non necessitano di ricovero in strutture ospedaliere o di riabilitazione globale. L'inserimento in RSA

costituisce un'unità di offerta sociosanitaria e residenziale specificamente destinata all'area della disabilità grave: destinatari dell'intervento sono pertanto persone anziane e persone adulte gravemente non autosufficienti. Sono garantite agli ospiti prestazioni ad elevato grado di integrazione sanitaria, riabilitazione di mantenimento, residenzialità, programmi Individualizzati ed il coinvolgimento delle famiglie.

Le **comunità integrate** sono strutture residenziali, a titolarità sociale, destinate ad accogliere adulti e anziani non autosufficienti con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste stabilizzate non curabili a domicilio. È una struttura idonea ad erogare prestazioni di natura assistenziale, relazionale, e prestazioni programmate mediche e infermieristiche per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere della persona ospitata.

Le prestazioni sono erogate a persone che necessitano di bassa intensità sanitaria e prevedono il coinvolgimento costante dei familiari e della rete sociale.

Le **comunità alloggio** sono strutture residenziali a carattere comunitario, caratterizzate da bassa intensità assistenziale, bassa e media complessità organizzativa, a prevalente accoglienza alberghiera, regolarmente autorizzata, rivolta ad anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.

#### **Modalità di accesso e di fruizione del servizio**

La richiesta d'inserimento in RSA o presso un centro diurno integrato è presentata al Punto Unico d'Accesso territorialmente competente e segue le regole dettate dalla normativa vigente. L'accertamento dell'appropriatezza del percorso assistenziale che prevede l'inserimento in struttura, nonché l'autorizzazione all'inserimento, avviene per il tramite dell'Unità di Valutazione Territoriale (UVT).

La richiesta d'inserimento in comunità integrata può essere presentata al Punto Unico d'Accesso territorialmente competente. L'accertamento dell'appropriatezza del percorso assistenziale avviene per il tramite dell'UVT.

L'inserimento in comunità integrata può avvenire anche a seguito di richiesta dell'interessato direttamente alla struttura, allorché questo disponga delle risorse necessarie per far fronte al costo della retta.

### **ART. 14 – DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE DELLA RETTA E CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA SUA INTEGRAZIONE**

Dato atto che trattasi di prestazioni sociali non agevolate

La quota sociale della retta per l'inserimento in struttura a carico dell'utente è determinata:

- Dal sistema regionale di accreditamento dei servizi sociosanitari;
- Dalla ditta erogatrice, nel caso di servizi non accreditati.

Nel caso in cui il beneficiario dell'intervento non possa garantire la copertura dei costi della quota sociale della retta, è possibile accedere ad un sistema di agevolazione, mediante presentazione di idonea richiesta, su modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali.

E' previsto un contributo per l'integrazione della quota sociale, sotto forma di beneficio economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza di strutture residenziali o semiresidenziali convenzionate a carattere comunitario ovvero di strutture residenziali a carattere sociosanitario.

Tale contributo viene erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, e liquidato direttamente al richiedente o versato all'ente gestore. Il limite massimo dell'intervento economico integrativo concesso dall'Amministrazione Comunale è costituito dall'ammontare dell'intera quota sociale della retta di ospitalità.

Condizioni imprescindibili per accedere all'integrazione della quota sociale della retta sono:

- l'effettivo possesso della residenza anagrafica nel comune di Gesturi precedentemente al momento dell'inserimento stabile in struttura;
- l'accertamento della necessità del ricovero stabile in struttura. Per le persone parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, la valutazione dal punto di vista sociale e sanitario avviene all'interno dell'Unità di Valutazione Territoriale che definisce la necessità del ricovero dopo aver escluso la possibilità, malgrado l'attivazione dei servizi esistenti, di continuare a mantenere la persona nel proprio domicilio.

Ai fini della concessione di contributi economici per la copertura della quota sociale delle rette di ricovero in struttura si applicano i seguenti criteri:

- a) Il contributo sarà pari alla differenza tra il costo della retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dall'utenza, in quanto pensioni, indennità, patrimonio mobiliare

immobiliare e tutta la disponibilità economica (incluse le quote di compartecipazione dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi delle disposizioni del Codice Civile) concorrono al pagamento della retta.

b) L'utente provvede periodicamente al versamento diretto alla struttura della propria quota di compartecipazione calcolata sulla base delle risorse possedute e fatto salvo il mantenimento a favore dello stesso di una quota mensile per spese personali pari, nel caso di servizio residenziale, al 25% del trattamento minimo INPS, aggiornato annualmente, delle pensioni di lavoratori dipendenti e autonomi, e pari, in caso di servizio semiresidenziale, al 50% del predetto trattamento minimo INPS.

c) Ai fini dell'eventuale contributo economico dell'Ente, gli eventuali immobili in proprietà e altri diritti reali nella titolarità dell'utente solo in vita devono essere messi in regime fruttifero da parte dell'assistito, al fine di coprire la quota sociale della retta. Nel caso di presunzioni di proprietà o titolarità di beni di dubbia attribuzione, è obbligo dell'Amministrazione effettuare i più opportuni accertamenti, se del caso anche in coordinamento con altre Amministrazioni.

d) Il Comune potrà procedere ad accordi, con l'assistito, finalizzati all'alienazione di eventuali beni, mobili o immobili, il cui ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta. Diversamente, la contribuzione annuale, per la parte eccedente il dovuto, è intesa come anticipazione comunale di quanto dovuto dall'utenza, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sulle ulteriori entrate che dovessero essere percepite dopo l'inserimento in struttura.

e) Nei casi di urgenza, per i quali non sono attivabili progetti alternativi al ricovero, si provvederà all'inserimento del cittadino con compartecipazione del Comune al pagamento della quota sociale. Tale erogazione sarà considerata come anticipazione con conseguente obbligo di reintegrazione da parte dell'utente di quanto calcolato a suo carico.

f) Per le persone sole con reddito disponibile e patrimonio mobiliare insufficiente alla copertura della quota sociale della retta, e per quelli facenti parte di nuclei, come definiti all'art. 6 del D.P.C.M. n°159/2013, con valore ISEE inferiore alla soglia minima aggiornata periodicamente e con l'impossibilità a concorrere alle spese da parte dei civilmente obbligati di cui al Codice civile, il Comune di Gesturi contribuisce alla copertura del residuo della retta.

g) Per le persone sole con reddito disponibile e patrimonio immobiliare sufficienti alla copertura della quota sociale della retta e per quelli facenti parte di nuclei, come definiti all'art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013, con valore ISEE superiore alla soglia massima aggiornata periodicamente, il Comune di Gesturi non contribuisce economicamente. Il residuo non coperto dai redditi e patrimoni dell'assistito rimane in carico e in onere ai familiari;

h) Per gli utenti facenti parte di nuclei, come definiti all'art. 6 del D.P.C.M. n°159/2013, con valore ISEE compreso tra la soglia minima e quella massima aggiornata periodicamente, i familiari possono richiedere l'erogazione di un contributo economico al Comune di Gesturi. La misura del contributo viene determinata con criterio proporzionale tra l'importo della quota sociale residua da saldare sulla retta (dopo che l'utente ha provveduto con i propri redditi e patrimoni disponibili e fatta salva la quota per le spese personali) e la soglia stabilita annualmente, in relazione al valore ISEE del nucleo, secondo la seguente formula:

$$\text{contributo comunale} = \text{residuo retta} - \frac{(\text{residuo retta} * \text{ISEE nucleo})}{\text{soglia massima ISEE}}$$

La soglia massima ISEE è fissata in € 8.000,00 e potrà essere rivista con deliberazione del Consiglio comunale.

i) All'utenza che già risulta autonomamente fruitrice di un servizio residenziale o semiresidenziale, vincolata da accordi liberamente e privatamente assunti con la Ditta erogatrice al momento dell'inizio di fruizione del servizio, non potrà essere riconosciuta alcuna agevolazione retroattiva. Qualora, in seguito, fosse presentata una richiesta di contributo/agevolazione comunale a copertura parziale/totale della quota sociale della retta, il Servizio Sociale Comunale valuterà, d'intesa con i competenti Servizi specialistici nel caso in cui ciò sia necessario, oltre che con l'assistito o chi ne ha la rappresentanza legale, la possibilità di modulare diversamente la prestazione, in senso sia qualitativo sia quantitativo, procedendo alla rivalutazione del bisogno assistenziale e contestualmente alla determinazione della quota a carico dell'utenza.

l) Sussistendone condizioni oggettive e/o soggettive che dovessero determinare la modificazione della ripartizione del costo della retta tra Comune e utenza, quest'ultima può presentare all'Ufficio Servizi Sociali un'istanza volta ad ottenere un incremento di tale intervento economico. L'accoglimento/diniego, motivato, della richiesta, per il tempo stabilito, è adottato dall'Ufficio Servizi Sociali.

l) In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il Servizio Sociale comunale può proporre una riduzione della quota a carico dell'utente, da disporsi con provvedimento del Responsabile del Servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

## **ART. 15 – SERVIZI DOMICILIARI – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)**

### **Oggetto, finalità e destinatari**

Il Servizio di assistenza domiciliare (SAD) è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o con disabilità, in condizioni di temporanea o permanente limitazione dell'autonomia, nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita nonché quella della famiglia di appartenenza attraverso prestazioni a carattere preventivo e/o riparatorio, anche finalizzati ad evitare il rischio di ricoveri impropri in strutture sanitarie o sociosanitarie.

Il SAD si compone di prestazioni di natura socio-assistenziale ed è erogato tramite figure professionali qualificate. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti dall'Ufficio Servizi Sociali. Il SAD assicura prestazioni di assistenza relative alla cura della persona, alla preparazione e somministrazione dei pasti, alla corretta esecuzione di prescrizioni farmacologiche, al corretto utilizzo di ausili per favorire l'autonomia della persona. Può offrire prestazioni relative al governo de l'alloggio e alla gestione delle attività domestiche, ma anche interventi igienicosanitari di base e attività di sostegno alla socializzazione e alla vita di relazione. Le prestazioni offerte dal SAD si integrano, con quelle offerte dal Volontariato, dall'Assistenza Domiciliare Sanitaria (Assistenza domiciliare programmata e Cure domiciliari – ADI) e con gli interventi di cui alla L. 162/98.

### **Modalità di accesso e di fruizione del servizio**

L'istanza per l'accesso alle prestazioni del SAD comunale viene presentata dall'utente o dal suo legale rappresentante al Servizio sociale del comune di residenza, il quale verifica il bisogno assistenziale e predispose il progetto individualizzato di assistenza. Tale progetto viene trasmesso all'Ente gestore del servizio, che procederà all'attivazione nei tempi stabiliti dal contratto d'appalto. L'istanza dovrà contenere l'SEE vigente e ad essa dovrà essere allegata la eventuale certificazione sanitaria attestante la condizione di bisogno.

Qualora tale documentazione non fosse immediatamente disponibile, l'Utente o suo legale rappresentante si impegnerà per iscritto a presentarla nel più breve tempo possibile. Nelle more della presentazione di tale documentazione il servizio potrà comunque essere attivato, secondo la valutazione del Servizio Sociale, previo impegno dell'utente o suo rappresentante al pagamento della quota di contribuzione determinata a seguito dell'acquisizione dell'ISEE, con effetto dal primo giorno di erogazione della prestazione.

**Partecipazione dell'Utenza al costo del Servizio:** vedasi art.17.

## **ART.16 - SERVIZIO CONSEGNA PASTO**

Il servizio consta nella consegna di un pasto caldo presso la struttura Comunità Alloggio di Gesturi o presso il domicilio del richiedente.

I costi del pasto sono definiti a monte in fase di gara per la concessione della struttura Comunità alloggio.

L'istanza di accesso è inoltrata all'Ufficio Servizi Sociali dall'interessato da un suo delegato ovvero dal rappresentante legale.

**Partecipazione dell'Utenza al costo del Servizio:** vedasi art. 17.

## PARTE IV - DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

### ART. 17 - PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO:

In riferimento ai servizi disciplinati nel presente regolamento ad eccezione dei servizi residenziali al fine di calcolare la quota di compartecipazione utenza si applicano le seguenti fasce:

€ 0,00 - € 500,00	0%
€ 501,00- € 2.000,00	20%
€ 2.001,00 - € 4.000,00	40%
€ 4.001,00 - € 5.000,00	60%
€ 5.001,00 - € 7.000,00	80%
€ 7.001,00 - € 8.000,00	90%
Oltre € 8.000,00	100%

### ART. 18 – ALTRI SERVIZI

Le Amministrazioni hanno la discrezionalità, in base alle proprie disponibilità in bilancio, di attivare altri servizi rivolti alla cittadinanza.

A titolo esemplificativo, tra questi servizi sono inclusi i seguenti:

- Spiaggia Day;
- Soggiorno Anziani;
- Colonia diurna.

La definizione dei **destinatari**, le modalità di **accesso** e di **fruizione** di tali servizi sono regolamentate da ciascun Comune con proprio apposito atto.

#### **Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio**

Il costo del Servizio si intende a carico del Servizio Sociale Comunale (nei limiti di disponibilità di bilancio dell'Amministrazione Comunale) con una quota a carico della famiglia.

Ai fini del calcolo della quota di contribuzione al costo del servizio viene adottata la formula di cui all'art. 17. I parametri per l'applicazione di tale formula verranno stabiliti di volta in volta da ciascuna Amministrazione.

### ART. 19 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il rispetto della riservatezza dei dati raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme vigenti in materia (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.). I dati forniti dal richiedente, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso il Servizio Sociale comunale, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.

### ART. 20 - CONTROLLI

Ogni Ufficio precedente esegue i controlli per ogni tipologia di prestazione concessa o erogata sulla base dell'ISEE, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.

### ART. 21 – ATTUAZIONE

1. Il presente regolamento diventa efficace a decorrere dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line.
2. Gli uffici sono demandati alla predisposizione della modulistica per le istanze di cui al presente regolamento

### ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento sarà oggetto di revisione alla luce delle successive disposizioni normative/regolamentari nazionali/regionali che dovessero intervenire dopo la sua approvazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia, nonché alle eventuali deliberazioni adottate dal Comune di Gesturi, per quanto riguarda l'estensione della disciplina del presente regolamento ad altre tipologie di servizi.